



## Tribunale di Treviso

Seconda sezione civile

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* Legge n. 3/2012 -

Il Giudice, dott.ssa Elena Rossi,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dalla signora Borsoi Samantha ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente a Pieve di Soligo (TV);
- la ricorrente è soggetto in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento e non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14<sup>ter</sup> comma 3 L. 3/2012, l'indicazione dei beni della ricorrente e la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

poiché la ricorrente riferisce di non svolgere attività lavorativa e di non percepire retribuzioni, né pensione, visto l'elenco di cui a pag.5 del ricorso riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14 *ter* comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito in euro 900,00 mensili, al netto delle imposte;

si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, e in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.



dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Borsoi Samantha, nomina Liquidatore la dott.ssa Silvia Zanon di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

stabilisce che il ricorso e il presente decreto vengano comunicati ai creditori entro 20 giorni e ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del Liquidatore;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di euro 900,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a utilizzare la casa di abitazione fino al momento in cui il Liquidatore deciderà di porre in esecuzione il presente decreto.


Si evidenzia che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 10 gennaio 2018

Il Giudice

Elena Rossi



TRIBUNALE DI TREVISO

11 GEN. 2018

Depositato in cancelleria

**IL CANCELLIERE**

Pierina DALTA

